

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31400 Anno 2026
Presidente: CATENA ROSSELLA
Relatore: CANANZI FRANCESCO
Data Udienza: 25/05/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

MOLARO ALESSANDRO nato a NAPOLI il 23/11/1980

D'ABRONZO ORESTE nato a CASANDRINO il 24/12/1967

avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE D'APPELLO DI MILANO

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANTONIETTA PICARDI, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;

uditi gli avvocati MARIA CRISTINA AMORUSO nell'interesse di ORESTE D'ABRONZO, nonché DARIO VANNETIELLO nell'interesse di ALESSANDRO MOLARO, che hanno illustrato i rispettivi motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 29 settembre 2025, confermava, quanto agli imputati Alessandro Molaro e Oreste D'Abronzio, quella del Tribunale di Milano, che ne aveva accertato la responsabilità penale.

Quanto a Molaro, costui veniva ritenuto colpevole nella qualità di amministratore di fatto della fallita, sia della distrazione di plurime somme di denaro contestate *sub* capo A) per il complessivo valore di oltre 1.247.000,00

euro, per forniture simulate, sia per il pagamento di somme di denaro per beni non inerenti all'attività di impresa della fallita, comunque, non rinvenuti, per il complessivo valore di oltre 248.000,00 euro *sub* capo B).

Anche di una terza condotta, *sub* capo C), l'imputato è stato ritenuto responsabile, quanto alla dissipazione e distrazione, avvenuta attraverso una transazione, che - a fronte di crediti certi ed esigibili in favore della fallita di oltre 1.118.000,00 euro - fruttava poco più di 100.000,00 euro, importo comunque sottratto dai conti societari.

Quanto a D'Abronzio, era stato ritenuto colpevole di due condotte distrattive in danno della fallita Microcinema S.r.l. in liquidazione, contestate *sub* capo A), risultando concorrente esterno perché destinatario di due pagamenti di forniture per prestazioni simulate, mai assicurate dall'imputato quale legale rappresentante della Tomaificio Mediterraneo e TMC Impianti S.r.l. in favore della fallita.

2. I ricorsi per cassazione proposti nell'interesse Alessandro Molaro e Oreste D'Abronzio recano motivi che saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il ricorso nell'interesse di Alessandro Molaro è articolato in cinque motivi.

3.1 Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando nullità della sentenza.

Secondo il ricorrente la Corte di appello non ha valutato - né citato in sentenza - i motivi nuovi depositati, con il che si verificava una ragione di nullità della sentenza. Inoltre, tali motivi articolavano censure decisive quanto al difetto di prova della qualità di amministratore di fatto dell'imputato, in ordine alla insufficienza della tenuta dei rapporti con gli istituti di credito e i fornitori, al difetto di prova quanto alle presunte indicazioni che l'imputato avrebbe impartito ai dipendenti, alla circostanza che l'atto di transazione non risultava sottoscritto dall'imputato né vi era certezza della presenza dello stesso in tal contesto.

Il ricorrente, per un verso rileva come difetti la prova della continuità e dell'autonomia gestionale, per altro deduce travisamento, in relazione alla ritenuta presenza di Molaro presso la sede sociale, intervenuta raramente a differenza di quanto affermato in sentenza, risultando contatti telefonici o a mezzo mail ma senza che emerga alcuna indicazione ai dipendenti, né rapporti con i fornitori, ma al più la richiesta di informazioni quanto al recupero crediti.

Anche il ruolo di referente della nuova proprietà della fallita non implica quello di amministratore di fatto, tanto più che il liquidatore Cestari - al quale si sarebbe affiancato Molari quale amministratore di fatto - in sede di giudizio abbreviato è stato ritenuto responsabile non quale 'testa di legno'. Difetterebbe la motivazione

anche in ordine ai rapporti fra l'asserito amministratore di fatto e gli ulteriori gestori, nonché sulla ripartizione dei compiti.

3.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al contributo dell'imputato alla commissione dei delitti attribuitigli.

Illogica risulterebbe la motivazione quanto al capo A), poiché per l'importo ricevuto da Molaro, quale legale rappresentante della Molaro Graphic, non vi sarebbe prova dell'accordo – a tanto non basterebbe la presenza al rogito con Cestari e il recarsi in banca - o contatti fra Molaro e Cestari e le società beneficiarie delle distrazioni, che invece avevano rapporti solo con Cestari, né risulta chi abbia disposto i bonifici, emergendo che Molaro avesse la possibilità di movimentare conti correnti diversi da quelli utilizzati per i pagamenti distrattivi

In ordine al capo B), la prova della qualità di concorrente quale amministratore di fatto delle dazioni distrattive viene tratta illogicamente dalla non inerenza delle forniture rispetto all'oggetto sociale della fallita.

Quanto al capo C) la mera presenza a una riunione in vista della transazione non qualifica Molaro come amministratore di fatto, né emerge motivazione quanto alla prova del dolo.

3.3 Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, per incensuratezza e ruolo marginale, anche ai fini dell'art. 114 cod. pen., nonché comportamento processuale, elementi non valutati adeguatamente neanche in ordine alla dosimetria della pena.

3.4 Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'aumento per la cd. continuazione fallimentare, non motivato, e comunque non dimensionato in relazione a ciascuno dei fatti di bancarotta.

3.5 Il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle pene accessorie, per difetto di motivazione a riguardo.

4. Il ricorso nell'interesse di Oreste D'Abronzio è articolato in un unico motivo.

4.1 Deduce vizio di motivazione quanto alla responsabilità dell'imputato.

Rappresenta la difesa del ricorrente come la Corte di appello non abbia valutato che Cestari era anche titolare, oltre che della Microcinema, di una impresa impegnata nel settore delle calzature – Colella Filippo S.r.l. – il che giustificava i pagamenti ricevuti da D'Abronzio - in relazione alla Tomaificio Mediterraneo e alla TMC Impianti, o comunque consentiva di dubitare della consapevolezza dell'imputato in ordine alla natura distrattiva dei pagamenti effettuati dalla fallita.

Inoltre, l'importo distratto risulterebbe minimale rispetto alla massa passiva.

5. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni.

Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono complessivamente infondati.

2. Quanto al ricorso di Molaro, in via preliminare va evidenziato quanto segue in ordine al ruolo assunto dall'imputato quale amministratore di fatto.

2.1 A differenza di quanto afferma la difesa, secondo il Tribunale all'atto di acquisto di quote della fallita da parte di Colella S.r.l., amministrata da Cestari, Molaro era presente, come lo era all'atto del trasferimento in banca dei conti correnti, ove svolgeva un ruolo attivo e non solo di 'presenza', ricevendo i *token* bancari – la Corte di appello lo rappresenta ai foll. 29-30, richiamando i dipendenti escussi quali testimoni, Ratti e Petris – smentendo la versione offerta da Molaro, che dichiarava che la consegna fosse avvenuta nelle mani di Cestari, soggetto legittimato quale liquidatore della Microcinema (cfr. anche fol. 25).

Dalle sentenze di merito emerge come la dipendente Petris riferisse che dal momento dell'acquisto delle quote della fallita non aveva più avuto la disponibilità dei conti correnti e che Molaro, pur recandosi solo un paio di volte in azienda, impartiva direttive da remoto, a mezzo *mail* o telefono, cosicché l'imputato era «il principale punto di riferimento all'interno della società fallita». Molaro le aveva fatto predisporre un prospetto dei crediti, pur se alla riunione dedicata al tema non si presentò, recandosi alla stessa tal Di Matteo; inoltre, alcune *mail* a nome della Petris erano state inviate con un indirizzo di posta che ella non utilizzava più. Nello stesso senso, la Corte di appello richiama quella di primo grado, che aveva analizzato le dichiarazioni dell'altro dipendente, Ratti, che a sua volta aveva confermato che Molaro era presente al rogito del trasferimento delle quote societarie alla Colella S.r.l., come anche che l'imputato e Di Matteo erano stati a lui presentati come «i nuovi referenti della proprietà».

A riprova di ciò la sentenza richiama i 400 contatti telefonici fra Molaro e Ratti, spiegati da quest'ultimo con riferimento alla circostanza che Molaro era l'unico interlocutore aziendale con il quale vi erano contatti. Cestari, invece, non aveva più avuto rapporti con Ratti. Molaro e Cestari, nel luglio 2017, accompagnarono Ratti presso il magazzino di Green Log.

Altri elementi dalla sentenza di primo grado venivano evinti dalle dichiarazioni del teste Rosa, appartenente alla polizia giudiziaria: i *token* bancari non furono rinvenuti presso Accetta e Cestari, mentre Molaro e Accetta avevano avuto contatti telefonici prima della cessione delle quote. Infine, risultava che Molaro aveva utilizzato l'utenza telefonica destinata al liquidatore Cestari e l'account aziendale della socia Colella S.r.l. inviando con lo stesso le *mail* ai dipendenti della fallita.

Molaro, in sede di interrogatorio, dichiarava di essersi effettivamente recato allo studio professionale per il rogito, ma con ruolo passivo e casualmente, in quanto coinvolto solo da Di Matteo, che gli prospettò la possibilità di potere avere richieste di prestazioni pubblicitarie, ambito nel quale era impegnato con la sua società. Negava di aver impartito direttive e di aver utilizzato l'utenza intestata a Cestari, come anche l'*account* di posta elettronica. La versione dell'imputato è stata ritenuta inattendibile e contraddittoria dal Tribunale, anche smentita dalla presenza di Molaro in occasione della transazione con Minerva Pictures.

2.2. Tanto premesso, il primo motivo è complessivamente infondato.

2.2.1 Effettivamente la sentenza impugnata non fa alcun riferimento ai motivi nuovi di appello, ma a riguardo occorre evidenziare quanto segue. In tema di ricorso per cassazione, la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di 'violazione di legge processuale' deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità. (Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Pg, Rv. 287771 - 01). Il ricorrente, infatti, si duole di nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alle censure mosse con i motivi nuovi.

Proprio la qualificazione del vizio dedotto come di violazione di legge processuale richiede al Collegio – vertendosi in caso di *error in procedendo* – di essere giudice anche del "fatto" e, per risolvere la relativa questione, di accedere all'esame dei relativi atti processuali (Sez. U. 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092).

Va evidenziato che questa Corte, accedendo agli atti, ha verificato che non vi è traccia del deposito dei motivi nuovi: né l'allegazione al ricorso degli stessi (all. 3) consente di comprovare il tempestivo deposito dei motivi.

Infatti, a fronte dell'assenza dell'atto nel fascicolo, la data della firma digitale non consente di ritenere provato l'intervenuto deposito, alcuna prova di deposito telematico è stata allegata dalla difesa, mentre l'atto allegato reca un solo un 'depositato' in cancelleria in data 11 febbraio 2026, da parte dell'avvocato Ludovica Ajelli. Ma la sentenza di appello è stata emessa il 29 settembre 2025,

quindi il deposito è successivo alla stessa sentenza, che evidentemente non poteva tenere conto dei motivi nuovi. Pertanto, la doglianza è del tutto infondata.

Ad ogni buon conto, occorre anche evidenziare come il secondo e terzo motivo nuovo – allegati dalla difesa al ricorso – risultano del tutto innovativi rispetto all'atto di appello, che non prospettava alcuna diretta censura in ordine al capo c), come anche in ordine al trattamento sanzionatorio, in particolare con riferimento alle circostanze attenuanti generiche.

In ordine al capo c), il motivo nuovo è inammissibile, in quanto deve ribadirsi che lo stesso deve essere inerente ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale, già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (ex *multis* Sez. 1, n. 5182 del 15 gennaio 2013, Vatavu Ionut, Rv. 254485; Sez. 3, n. 14776 del 22 gennaio 2004, Sbragi, Rv. 228525).

Per quanto concerne la richiesta di attenuanti generiche – proposta con i motivi nuovi – in assenza di prova del deposito degli stessi, sarebbe stato ben possibile invocarne l'applicazione anche in sede di discussione, ma nel caso di specie in sede di discussione il difensore chiedeva accogliersi i motivi di appello, cosicché la doglianza proposta in questa sede non è consentita, come si leggerà quanto al terzo motivo.

Inoltre, in ordine al primo motivo aggiunto, in disparte la tardività del deposito, comunque si tratta di un motivo non decisivo, in quanto reiterativo delle doglianze valutate dalla Corte di appello in ordine all'amministrazione di fatto attribuita a Molaro, come si leggerà in ordine alle doglianze difensive successive.

A riguardo deve richiamarsi il principio fissato da Sez. 2, n. 31278 del 15/05/2019, E., Rv. 276982 – 01, per il quale nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l'omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall'appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado (conf. 10156 del 2002 Rv. 221114 – 01).

Pertanto, i motivi nuovi sono stati depositati tardivamente e comunque, per le ragioni esposte, non hanno alcun rilievo decisivo rispetto alla decisione, assunta dalla Corte di appello.

2.2.2 Quanto, invece, alle censure mosse rispetto alla prova della qualità di amministratore di fatto, deve evidenziarsi che le stesse risultano reiterative e in

fatto, sollecitanti una rivalutazione, in ordine alla ricostruzione operata in doppia conforme dalle sentenze di merito.

Anche le deduzioni di travisamento incorrono in una ragione di inammissibilità, in quanto consolidato è l'orientamento per il quale - cfr. da ultimo Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01 - nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (conf.: N. 7986 del 2017 Rv. 269217 - 01, N. 4060 del 2014 Rv. 258438 - 01, N. 19710 del 2009 Rv. 243636 - 01, N. 5615 del 2014 Rv. 258432 - 01, N. 5223 del 2007 Rv. 236130 - 01). Tale onere non è adempiuto dal motivo in esame.

Quanto, poi, alla dedotta violazione di legge, in ordine alla qualità di amministratore di fatto, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534).

Or bene, nel caso in esame, la Corte di appello motiva senza manifeste illogicità - facendo ricorso alle dichiarazioni dei dipendenti in prima battuta, con le quali i motivi di ricorso risultano non confrontarsi in modo specifico - riscontrate da elementi oggettivi, quali la presenza attiva in occasione del rogito di cessione delle quote della fallita alla Colella S.r.l., nonché il ruolo formale assunto da Cestari - pizzaiolo privo di competenze gestionali; nello stesso senso del riconoscimento di un ruolo gestorio di fatto da parte dell'imputato vanno le direttive impartite ai dipendenti, che indicano Molaro come unico riferimento dopo la cessione delle

quote, la consegna dei *tokien* bancari a Molaro e non ad altri – ai fini della qualità di fatto non risulta decisiva la circostanza che costui non avesse il *tokien* per il conto utilizzato per i pagamenti distrattivi - l'utilizzo dell'utenza destinata al Cestari, quale liquidatore, oltre che la presenza di Molaro in occasione della transazione *sub c)* con il sedicente Di Matteo.

A ben vedere il quadro probatorio emerso risulta riconducibile alla nozione di amministratore di fatto, anche perché caratterizzato da continuità nell'esercizio della funzione, significatività della stessa, in quanto è evidente che il recupero crediti (settore gestito da Molaro) risulti, per una società in liquidazione, che quindi ha cessato l'attività produttiva, settore nevralgico per la gestione societaria, tanto che Petris – che ha riconosciuto in fotografia Molaro - riferiva di avere avuto rapporti esclusivamente con l'imputato quanto alla gestione e che costui le chiedeva anche di provvedere alle annotazioni dei pagamenti eseguiti e ricevuti in fase di liquidazione (fol. 21 della sentenza di primo grado).

Per altro, la stessa sentenza impugnata riferisce di sporadiche presenze nella sede sociale del Molaro – non di una frequenza assidua, come invece rileva la difesa - mentre sono costanti e frequenti i contatti telefonici e a mezzo *mail*, cosicché la censura sul primo punto è aspecifica.

In sostanza, non è corretto il richiamo a Sez. 5, n. 28906 del 2025, non massimata, che la difesa propone per evidenziare come non sia delineato l'ambito di gestione da parte di Molaro.

Su tale profilo la Corte territoriale offre l'indicazione relative al settore 'recupero crediti', oltre a evidenziare che la co-amministrazione avveniva con il sedicente Di Matteo, mai identificato. D'altro canto, è noto che, quanto al profilo della esclusività delle funzioni, in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 – 01). Il che rende non decisiva la censura difensiva, sia in relazione al ruolo di Di Matteo che del Cestari, ritenuto quest'ultimo, afferma la difesa, responsabile in sede di giudizio abbreviato, con riconoscimento di poteri di gestione effettivi, che si accompagnano alla posizione di diritto.

Per altro, l'ipotesi alternativa della estraneità del Molaro all'amministrazione di fatto lo collocherebbe comunque nel contesto di un concorso esterno strutturato – come dimostra la costante presenza dell'imputato - con il sedicente Di Matteo, a fronte delle emergenze probatorie che attestano il pieno coordinamento fra i due nell'azione programmata di svuotamento della società in liquidazione in favore di

soggetti terzi o in favore dello stesso Molaro, come emerge anche dalla distrazione *sub* capo A).

Il primo motivo è, quindi, complessivamente infondato.

2.3 Quanto al secondo e terzo motivo, da trattare congiuntamente, deve rilevarsi come chi ricopre le funzioni di amministrazione, di fatto e anche in via non esclusiva, ha comunque il dovere di adempiere agli obblighi nell'interesse della società: infatti in base alla disciplina dettata dall'art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore "di fatto" di una società è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, è penalmente responsabile per tutti i comportamenti a quest'ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen. (Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 250844; Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Rv. 250094).

Nel caso in esame la circostanza che i pagamenti fossero avvenuti – per quanto emerge dalle sentenze di merito in doppia conforme – in relazione a prestazioni fittizie (capo A) – con conseguente distrazione del denaro versato come controprestazione ai plurimi fornitori simulati, fra i quali si annoverava la stessa società di Molaro – in una fase non produttiva ma di mera liquidazione, evidenzia come non rilevi chi abbia materialmente operato i pagamenti dal conto corrente, spettando all'amministratore di fatto se non altro la vigilanza a riguardo.

D'altro canto, nel caso in esame Molaro è anche beneficiario di una di queste distrazioni, il che dimostra come costui abbia tratto anche un personale profitto dalla attività distrattiva e fosse consapevole della attività distrattiva in corso.

Quanto alla distrazione di cui al capo B), non è manifestamente illogico trarre dalla non inerenza – rispetto alla fase di liquidazione e all'oggetto sociale della fallita – la natura distrattiva delle condotte.

E ciò sia perché si tratta, evidentemente, di forniture che, per quanto effettive, non risultavano funzionali all'interesse dell'impresa, sia anche perché a tali forniture non è seguito il rinvenimento né della merce né del prezzo della vendita a terzi, ai quali effettivamente i beni furono materialmente ceduti.

In sostanza la società fallita ha funto da finanziatore di un acquisto per conto terzi, con una operazione in assoluta perdita, oltre che del tutto irragionevole, per l'interesse della impresa.

I motivi sono dunque infondati.

2.4 Il terzo, quarto e quinto motivo sono del tutto inediti in quanto non proposti con l'atto di appello.

Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la doglianza è inedita perché le conclusioni in udienza si sono richiamate ai motivi di appello, che non proponevano

alcuna censura sul diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. Per altro i motivi aggiunti allegati sul punto risultavano comunque aspecifici, in quanto censuravano la sentenza di primo grado senza addurre elementi positivi che giustificassero il riconoscimento delle generiche.

Del tutto inedite, sia in relazione all'atto di appello che in relazione ai motivi aggiunti di appello allegati al ricorso, le doglianze relative alla mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen., alla cd. continuazione fallimentare e alle pene accessorie. Tali doglianze andavano veicolate come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo *ex post* a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, De Matteis, Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, *ex plurimis*, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368).

2.5 Ne consegue la complessiva infondatezza del ricorso.

3. Quanto al ricorso proposto nell'interesse di D'Abronzio, lo stesso si colloca ai limiti dell'ammissibilità. Deducendo un *deficit* argomentativo in ordine al dolo, non si confronta se non in parte con la motivazione impugnata, che evidenziava come, essendo certa la distrazione, non sono state rinvenute le fatture relative ai pagamenti avvenuti lo stesso giorno in favore di due società facenti capo all'imputato.

Inoltre, il denaro versato è stato immediatamente oggetto di prelevamento dal conto TMC Impianti, la prestazione che sarebbe stata assicurata alla fallita era assolutamente estranea all'oggetto sociale della stessa.

Oltre a ciò, la Corte di appello evidenzia come le imprese di D'Abronzio abbiano avuto rapporti con altre società coinvolte nei fatti di bancarotta, che hanno ricevuto comunque pagamenti da parte della fallita. Da tali elementi la Corte di appello trae la prova della consapevolezza dell'*extraneus*.

Con tale ultimo elemento non si confronta il motivo di ricorso, e per altro la motivazione risulta a questa Corte in linea con il consolidato principio per il quale – cfr. Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017, Bratomi, Rv. 271837 - 01 - in tema di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il dolo dell'"extraneus" è configurabile ogniqualvolta egli apporta un contributo causale volontario al depauperamento del patrimonio sociale, non essendo richiesta la consapevolezza dello stato di dissesto della società (conf.: N. 10941 del 1996 Rv. 206542 - 01, N. 9299 del 2009 Rv. 243162 - 01, N. 16579 del 2010 Rv. 246879 - 01, N. 1706 del 2014 Rv. 258950 - 01, N. 51715 del 2014 Rv. 261739 - 01, N. 12414 del 2016 Rv. 267059 - 01, N. 38731 del 2017 Rv. 271123 - 01). Non vi è dubbio che gli indici evidenziati dalla sentenza impugnata palesino – senza manifeste illogicità – la prova del consapevole contributo al depauperamento del patrimonio sociale, in assenza di una causa giustificativa del pagamento.

La tesi alternativa difensiva – per cui essendo Cestari amministratore di Colella S.r.l., operante nell'ambito calzaturiero, come le società di D'Abronzio, quest'ultimo avrebbe ricevuto il denaro spettantegli, comunque, per una casuale lecita – risulta del tutto smentita dalle emergenze motivazionali, implicando una rivalutazione non consentita a questa Corte.

In tal senso deve rilevarsi come il motivo, oltre che in parte aspecifico, sia comunque complessivamente infondato.

4. Ne consegue il complessivo rigetto dei ricorsi, con condanna alle spese processuali dei ricorrenti.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 25/05/2026

Il Consigliere estensore

FRANCESCO CANANZI

Il Presidente

ROSSELLA CATENA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale